



COMUNE DI SENIGALLIA


REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO

Deliberato dal R. Podestà in data 3 giugno 1931, 2 marzo 1932, approvato dalla G. P. A. in data 20 novembre 1931 N. 12492 e 8 aprile 1932 N. 5050. Omologato dal Ministero dei LL. PP. Direzione Generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti, in data 18 gennaio 1933 - XI N. 460 di Prot. Div. VI.

SENIGALLIA

TIPOGRAFIA SENIGALLIESE

1933



CAPO I.°

Pratiche e permessi

precedenti alla esecuzione delle opere

ART. 1. — Salvo l'osservanza del R Decreto 3 aprile 1930 N. 682 e della Legge 6 gennaio 1931 N. 92; chiunque nel perimetro dell'abitato del Capoluogo e nella zona indicata all'art. 55 intenda costruire o modificare sostanzialmente edifici, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, di apporre all'esterno dei fabbricati, in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lanterne, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali; di fare illuminazioni di carattere pubblicitario e decorativo; di collocare antenne radio o condutture aeree per trasmissione energia elettrica; di impiantare linee telegrafiche o telefoniche od elettriche; di collocare appoggi sulle facciate o sui tetti delle case o appositi pali per l'impianto di dette linee; di collocare fontanelle, distributori, chioschi e qualunque altra opera che interessi la viabilità o l'estetica, deve produrre denuncia al Podestà onde questi riconosca e dichiari nulla ostare nei riguardi dell'Ornato, della viabilità pubblica e della costruzione.

Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, entro trenta giorni dalla denuncia, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di Leggi o di Regolamenti.

Trascorsi trenta giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

ART. 2. — Ogni proprietario che intenda costruire un edificio od anche semplicemente un muro di cinta lungo e presso la via pubblica,

deve avvertire il Municipio prima di iniziare i lavori, affinché questo possa far verificare che con la nuova costruzione non si invada il suolo pubblico.

La verifica verrà fatta da un Funzionario dell'Amministrazione entro trenta giorni dall'avviso, trascorsi i quali, senza che il Comune abbia provveduto, l'interessato può dare esecuzione all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

ART. 3. — È necessaria speciale domanda al Podestà per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di lavori con o senza manomissione delle aree stesse e con o senza costruzione di ponti, o di altri ripari.

ART. 4. — Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è istituito un Registro nel quale devono essere depositate le firme autografe degli Ingegneri ed Architetti e dei Periti Agrimensori e Geometri residenti nel Comune e regolarmente iscritti ai rispettivi albi, che intendono presentare i loro progetti alla approvazione del Comune.

I professionisti che non risiedono nel Comune devono far riconoscere la loro firma accompagnando la prova della loro regolare iscrizione al rispettivo albo professionale.

Gli interessati, per il deposito della firma nel Registro predetto, devono presentare domanda in carta libera al Podestà, corredata dal certificato di iscrizione all'albo e rilasciato dal Consiglio dell'ordine cui appartengono.

ART. 5. — Chiunque intende eseguire la professione di Impresario costruttore nel territorio del Comune, dovrà presentare analoga domanda al Podestà, allegando i documenti, titoli e certificati comprovanti la entità e la importanza dei lavori eseguiti e la propria capacità tecnica. L'esame dei documenti sarà fatto da una Commissione costituita dall'Ingegnere Capo del Comune, da un rappresentante del Sindacato Ingegneri e da uno del Sindacato Imprenditori.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà depositato un elenco degli Impresari - Costruttori autorizzati.

Nel caso di Società legalmente costituite la domanda dovrà essere notificata al Comune; il quale si riserva di chiedere una nuova domanda di iscrizione all'elenco.

È in facoltà del Podestà, su conforme parere della Commissione di cui al Comma I° del presente Articolo, di cancellare dal Registro degli autorizzati l'Imprenditore che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia dimostrata incapacità o malafede per impiego di materiali e mancata fattura di opere non rispondenti alle buone regole dell'arte, nonchè cancellare dai relativi Registri, il Direttore dei Lavori e l'Imprenditore per costruzioni eseguite in contravvenzione al presente Regolamento.

Solo a distanza di un anno dall'avvenuta cancellazione, lo interessato può ottenere la reinscrizione, mediante presentazione di nuova domanda e pagamento della relativa tassa.

Oltrechè a carico dell'interessato proprietario, si può procedere anche a carico del Direttore dei Lavori e dell'Impresario per costruzioni che sono ad essi direttamente imputabili.

ART. 6. — Le denunce di cui agli art. 1 e 2. devono essere redatte in carta semplice e portare la firma del proprietario.

Nel caso previsto dal 1° Comma del successivo articolo 7, le denunce devono essere controfirmate dal Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, il quale assumerà la piena responsabilità della esecuzione dei medesimi e non potrà essere sostituito senza previa denuncia all'Ufficio Tecnico Comunale.

A corredo delle denunce, per la esecuzione di qualsiasi delle opere contemplate nel presente Regolamento, dovrà essere prodotto il relativo disegno completo, debitamente firmato come all'articolo seguente.

ART. 7. — I progetti di nuove costruzioni e di riatti di notevole importanza, devono essere firmati in modo leggibile da un Ingegnere od Architetto regolarmente iscritto all'albo, il quale abbia depositata la propria firma presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le piccole costruzioni e per le modifiche di lieve importanza di fabbricati esistenti, potranno firmare anche i Periti Agrimensori e Geometri, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e che abbiano depositato la propria firma presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sull'importanza di detti lavori, agli effetti di quanto sopra si pronuncerà inappellabilmente il Podestà.

I disegni delle opere di pittura o scultura che devono essere esposti al pubblico, dovranno essere presentati con le firme dell'artista.

ART. 8. — I disegni devono essere presentati decorosamente ed in uno stato tale da dare una idea esatta di quanto si vuole eseguire; essi devono comprendere le piante dei diversi piani cantinato compreso, la proiezione delle falde e dell'ossatura del tetto, i prospetti visti dalle vie pubbliche, ed almen una sezione dalla quale appariscano le opere di fondazione ed il riferimento verso i piani esterni; devono inoltre far risultare il sistema di fognatura adottato, gli scarichi dell'acqua ed i punti di immissione delle condutture stradali.

Per gli innalzamenti e le modifiche dei fabbricati esistenti dovranno essere presentati tipi atti a dare una idea esatta della situazione di fatto.

Oltre i tipi sopraindicati devono presentarsi i disegni dei particolari delle cornici, contorni di porte e finestre, poggiatestoli e disegni di tutti gli elementi decorativi delle facciate.

Al progetto sarà unita una planimetria generale disegnata su copia conforme al foglio Catastale della località.

Quando il Podestà lo ritenga opportuno potrà domandare la presentazione di adatte prospettive.

I disegni relativi alle opere di scultura o decorazioni o pitture di facciate, quelli relativi a domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli e scritte commerciali, dovranno chiaramente esprimere, se del caso, cromaticamente, quando sarà realmente eseguito; per le opere speciali potranno essere richiesti bozzetti a rilievo e dettagli, in grandezza naturale.

Dovrà essere comunicato con disegno anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Dai tipi presentati e dalle indicazioni fornite, dovrà risultare i sistemi di costruzione dei singoli elementi di fabbricati, in modo che ne risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.

Per le opere in cemento armato, devono essere presentati insieme ai tipi di dettaglio, anche i calcoli tecnici delle singole strutture, e, ove non risulti dai tipi, nella denuncia deve essere sommariamente descritto il tipo di struttura adottato nei principali elementi della costruzione.

I progettisti possono essere invitati in seno alla Commissione Edilizia e di Ornato, per fornire spiegazioni sui progetti da loro presentati.

ART. 9. — Se venissero richieste delle varianti di progetto, non potrà iniziarsi la costruzione se non dopo che siano stati presentati nuovi tipi e dopo che sia stato riconosciuto che essi tengano conto delle varianti richieste.

Ogni nuova variante tanto architettonica che costruttiva, che si intendesse introdurre al progetto primitivo, dovrà essere denunciata al Podestà prima di essere intrapresa.

ART. 10. — Nella dichiarazione di costruzione, il proprietario dichiarerà il nome dell'esecutore che dovrà risultare iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 5 e comunicherà il giorno in cui avranno inizio i lavori e la durata presumibile dei medesimi.

ART. 11. — I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione; in caso contrario, questa si intenderà priva di ogni effetto.

In ogni cantiere di lavoro per costruzioni edilizie date in appalto, dovrà essere apposta una targa di superficie non inferiore a metri 0.40 per 0,80 con la indicazione della Impresa che esegue i lavori, del Direttore di essi e del loro recapito.

ART. 12. — La Commissione Edilizia è chiamata a dare il suo parere soltanto per ciò che riguarda l'Ornato, la igiene, la pubblica viabilità, ed i piani regolatori legalmente approvati; in conseguenza essa non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo; non costituisce riconoscimento della sua regolarità in linea tecnica o legale

riguardo ai diritti dei terzi; non implica alcun riconoscimento di proprietà dell'area su cui deve edificarsi e non dispensa il richiedente all'obbligo di osservare tutte le disposizioni dei Regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia, e di tutela dei documenti ed opere d'arte.

ART. 13. — Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.

Se nel restaurare o nel demolire un Ufficio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico-storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

ART. 14. — Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato o un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito presentando domanda relativa al Podestà che ne prescriverà le norme da seguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore deve addirenire in confronto al Municipio (Ufficio Tecnico) ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi negli assiti, per farne poi riconsegna a lavoro terminato e dopo eseguito il ripristino, nelle identiche condizioni in cui i marciapiedi ed il piano stradale si trovavano prima della esecuzione del lavoro.

È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire, ove il costruttore non provveda nel termine e nei modi stabiliti, i lavori per la riduzione in pristino della sede stradale, degli annessi e connessi a spese del costruttore medesimo.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga o a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico dovrà preventivamente essere denunciata anche all'Ufficio o servizio comunale proposto alla riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico per l'applicazione della tassa dovuta come da apposito regolamento.

ART. 15. — Sopra le superfici stradali o dei marciapiedi occupati con steccati, le quali non si debbono demolire per assoluta necessità della costruzione, è fatto obbligo di eseguire una robusta protezione in legno, in modo che le superfici anzidette non abbiano a riuscire danneggiate dalla caduta o dal trasporto dei materiali.

ART. 16. — Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra, obbligando il proprietario medesimo a collocare i segnali che servono di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi la costruzione dell'assito si ritenesse di grave nocuo-mento al pubblico passaggio, il Podestà non permetterà, salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta, che venga recinta con assito o che venga in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico e darà le disposizioni opportune per la sicurezza relativamente a ponti di fabbrica, ed al maneggio dei materiali ed a quanto altro reputi del caso.

ART. 17. — Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessioni fattegli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza al Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Podestà del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione; se l'Ufficio competente ne riconoscerà la necessità e la possibilità, le cose suddette saranno spostate a spese del richiedente ed a cura del Municipio.

ART. 18. — Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi, da accendere al calare del giorno e da mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 19. — Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri e mezzo misurati dal suolo alla parte inferiore dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 20. — I ponti di servizio dovranno avere per forme, dimensioni e collegamenti delle loro parti, tutti i requisiti necessari a garantire la sicurezza degli operai ed impedire la caduta dei materiali. Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

a) I tavolati delle impalcature saranno fornite di tavole inchiodate

su travicelli coi giunti ben combacianti e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due.

b) Ogni impalcatura in esercizio all'altezza di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponto ad una distanza non maggiore di metri 2,50.

c) I ponti e le rampe dovranno essere sempre muniti di parapetto composto almeno di due correnti.

d) Non sarà lecito di collocare, anche temporaneamente, sopra i ponti, materiali di fabbrica in quantità tali da comprometterne la sicurezza.

e) Le fronti dei ponti verso la strada, saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa. I traversi delle armature ed i legni longitudinali non dovranno riposare che su ritti in piedi escluse quindi castagnole, corde, catene.

Le armature a sbalzo saranno permesse soltanto per lavori di ripuliture esterne che non siano mai caricate di pesi.

Il Podestà potrà inoltre prescrivere tutte quelle altre opere che giudicherà necessario a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 21. — Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso pubblici spazi, devono essere eseguiti nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono cominciare appena siano stabiliti gli assiti di recinto e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia necessario interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario prima di togliere gli assiti, deve fare eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali scontri e per garantire la solidità delle parti costruite nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Podestà provvederà a termine di legge.

ART. 22. — Nel riformare le fronti sia esterne che interne di un fabbricato il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato o nei fabbricati contermini.

Nella demolizione è quindi proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia, i quali per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini.

Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecutore delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la produzione e lo spandimento di polvere: nei lavori di escavazione dovranno usarsi tutte quelle cautele che valgono ad impedire qualsiasi franamento.

ART. 23. — Gli apparecchi per il sollevamento dei materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dai ponti di servizio.

Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno di arresto che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione.

I vani lasciati per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 24. — Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che siano.

Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e con le debite precauzioni. Altre speciali cautele possono essere imposte dal Podestà a seconda dei casi.

ART. 25. — Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami, od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo, in casi di assoluta necessità, quando non esista cantiere di lavoro chiuso, può essere permesso il deposito temporaneo dei materiali sugli spazi pubblici, alle seguenti condizioni:

a) I depositi saranno momentanei e la loro asportazione dovrà avvenire con la più grande celerità e, in ogni caso, prima della giornaliera cessazione del lavoro;

b) I depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione nè lo scolo delle acque.

Se per ragioni di forza maggiore, di cui dovrà essere denunciata l'esistenza all'Ufficio Tecnico Comunale, la esportazione dei depositi non si potesse compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo sufficiente.

Però i depositi di materiali provenienti dall'espurgo e demolizione di fogne, dovranno essere asportati direttamente e mai depositati sulla pubblica via.

ART. 26. — Chi ha fabbricato dovrà immediatamente dopo il compimento dei lavori far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spese; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifazione dei danni che avesse comunque arrecati.

In caso di rifiuto o di ritardo nel ripristino della superficie stradale il Podestà provvederà a norma di legge.

ART. 27. — In ogni tempo gli agenti municipali o un delegato del Municipio avranno la facoltà di accedere sulle opere in corso di esecuzione per accertarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento ed al progetto presentato, nonchè di accertare dietro incarico di S. E. il

Prefetto, la osservanza delle prescrizioni contenute nel R. D. Legge 17 Luglio 1930 N. 1133 relativo alle nuove norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Per le costruzioni più importanti sarà prestabilito dal Podestà, all'atto dell'autorizzazione a costruire, un certo numero di visite da effettuarsi dagli Agenti dell'Ufficio Tecnico Comunale in determinati stati di avanzamento delle opere.

Tutte le opere contemplate dal presente capo si intendono sotto la completa responsabilità di chi fabbrica, il quale non potrà mai invocare per eliminare od attenuare la propria responsabilità, nè il difetto, nè la insufficienza delle prescrizioni generali e speciali che a lui fossero imposte.

CAPO III.º

Norme per la solidità dei fabbricati e cautele di sicurezza pubblica

ART. 28. — Pervenuta al Podestà notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi stabile o provvisoria minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio Tecnico che riferisce immediatamente in proposito al Podestà il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere, senza ritardo, alla riparazione o alla demolizione secondo i casi, degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombero dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Podestà a sensi dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, N. 148.

ART. 29. — Gli apparecchi di riscaldamento dovranno essere convenientemente isolati, in modo da evitare ogni pericolo di incendio. Non sarà lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forni e simili, a meno che non si tratti di ricostruzione in stile antico.

Le canne dei camini, delle stufe ecc. dovranno avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulire della fuliggine: i fumaioli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 30. — L'impianto di marciapiedi, pavimenti di portici e di canali di scarico sulla pubblica via, dovrà eseguirsi secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e previa stipulazione di regolare atto di concessione.

ART. 31. — Quando un proprietario sia stato autorizzato ad eseguire un lavoro che esiga l'apertura del suolo sulla pubblica via, se la trincea è longitudinale non si potrà aprirla che a tratti successivi lunghi non più di m. 10.

All'inizio delle strade e quando la trincea sia trasversale alla strada, essa non potrà essere aperta per più della metà della larghezza delle carreggiate. In ogni caso non si potrà procedere all'escavo se prima non sia stato eseguito tombamento della prima parte e quando la circolazione non sia stata ristabilita.

ART. 32. — Il tombamento della trincea sulla via pubblica sarà fatto per strati di m. 0,20 di spessore inaffiati e battuti con mazzeranga pesante almeno Kg. 20.

ART. 33. — Il concessionario dei lavori sulla via pubblica non potrà senza speciale permesso portare alcuna modificazione alle varie opere d'arte, già stabilite nel sottosuolo dalle varie Amministrazioni e da precedenti concessionari, e dovrà rimettere in pristino quelle che risultassero danneggiate in dipendenza della esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione Comunale è libera di eseguire direttamente le riparazioni alle opere che le appartengono a spese del concessionario.

ART. 34. — Il concessionario dei lavori sulla pubblica via, dovrà far togliere immediatamente, dopo l'esecuzione di ogni parte del lavoro, la terra ed i materiali di ogni genere, in modo da rendere, senza ritardo, la via perfettamente libera, e dovrà, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, rimettere in pristino la pavimentazione stradale, rimanendo responsabile per tre mesi della sua manutenzione.

A tale effetto, all'atto della concessione, egli dovrà depositare nella Tesoreria Comunale una somma di garanzia nella misura che sarà fissata dall'Ufficio Tecnico Comunale e che gli sarà restituita in seguito a regolare nulla osta dell'Ufficio predetto.

ART. 35. — Le trincee dovranno essere difese da ripari costituiti da stanti in legno e corde e dovranno essere illuminate e guardate di notte a termine di Legge.

CAPO IV.°

Altezza delle case ed eventuale distanza dalle strade, portici ed opere esteriori ai fabbricati

ART. 36. — Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi e riattarsi dovrà avere ubicazione ed altezza rispetto alle strade, piazze o spazi d'isolamento, nonchè dimensioni ed ossature murali rispondenti alle pro-

scrizioni delle norme obbligatorie asismiche secondo le vigenti disposizioni legislative.

Le prescrizioni relative alle larghezze stradali, sono da applicarsi non soltanto alle strade pubbliche, ma anche a quelle private aperte al pubblico passaggio.

Per le altezze degli edifici potranno essere ordinate altezze maggiori o minori da quelle proposte, purchè entro i limiti della legge, per evitare eventuale pregiudizio all'ornamento od al panorama delle vie e località.

Inoltre gli agglomerati impiegati nella costruzione e le parti in calcestruzzo semplice od armato, dovranno rispondere ai requisiti di cui al R. D. Legge 18 Luglio 1930, N. 1133 od a quelle norme che saranno in futuro emanate.

ART. 37. — Chiunque intenda fabbricare dovrà eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Podestà sentita la Commissione Edilizia.

ART. 38. — L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di metri quattro, la larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di metri quattro.

A seconda dell'importanza delle strade e delle piazze e delle condizioni degli edifici confinanti e vicini, il Podestà potrà prescrivere, tanto per altezza che per larghezza, limiti superiori a quelli anzidetti. I portici non dovranno essere mai soffittati a canniccio o a rete metallica.

ART. 39. — Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico, dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Podestà.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzioni integrali o con rappezzi, a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Podestà.

ART. 40. — Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra od in metallo.

Quando per constatata ed assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, risultasse la necessità di praticarle al piano del marciapiede, esse saranno munite di sigilli in lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza di cent. 4 o di cristallo di uno spessore conveniente.

ART. 41. — I balconi sporgenti sulle strade dovranno essere conformi alle note contenute nella legge 3 Aprile 1930 N. 682, modificate con la Legge 6 Gennaio 1931 N. 92.

ART. 42. — Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque

genere per l'altezza di metri 2,20 dal suolo pubblico non dovranno sporgere più di cent. 10 dal filo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati o con gradini di accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dall'autorità comunale.

ART. 43. — Senza speciale concessione non si potranno occupare con riseghe di fondazione o con finestre per sotterranei le zone sottostanti alle aree di dominio pubblico e ciò tanto in occasione di costruzioni su strade, piazze, spazi pubblici di nuova apertura, come in occasione di ricostruzioni, riduzioni, sopralzi ecc. lungo le strade, piazze o spazi pubblici esistenti.

ART. 44. — Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede tra linee architettoniche per modo da non interromperle.

Non sono permessi gli scudi d'angolo con caratteri di pubblicità.

Le insegne, ditte, cartelli e simili, sia soprastanti che laterali ai negozi, dovranno sempre essere mantenuti in ottimo stato e non dovranno essere coperti con avvisi od altro.

Entro venti giorni dall'eventuale rottura, dovranno essere sostituiti i vetri delle vetrine.

ART. 45. — Non potranno collocarsi sulla fronte delle case bracci di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di m. 1,50 e ad altezza inferiore a m. 3.

Per i bracci che si desiderasse collocare in conformità a tali disposizioni, si dovrà osservare il disposto dell'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 46. — Tutte le imposte ed i battenti di porte nuove o restaurate che si trovino sulla linea del suolo stradale, dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione per le saracinesche, le quali però quando siano aperte, dovranno essere fermate saldamente al muro al quale vengono addossate.

Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di m. 2,50 non potranno essere munite di inferriate sporgenti nè di battenti o persiane aprentesi all'infuori.

ART. 47. — Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali, mediante tubi discendenti di metallo, dovranno sfogare nei collettori stradali.

Solo nel caso che la via e lo spazio pubblico manchino di appositi collettori, sarà tollerato lo scarico delle acque piovane a rasosuolo e sotto allo scarico e al rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0,30 X 0,40 di superficie.

Scudi

di scudi

I tubi discendenti potranno essere incassati nel muro od anche soltanto, applicati ad esso.

La porzione inferiore, peraltro, per una altezza non minore di m. 3 misurata dal suolo, dovrà essere sempre di ghisa o di acciaio a meno che non venga incassata nel muro.

ART. 48. — Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne eseguire tosto le riparazioni e queste dovranno compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Podestà. Il tubo provvisorio di deviazione dovrà essere applicato ad una altezza non minore di metri 3,60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede.

ART. 49. — Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, quando anche appartengano a più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

ART. 50. — Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati esistenti, dovrà chiedersi il nulla osta del Podestà, presentando regolare istanza come all'articolo 1° e con il campione delle tinte da impiegarsi.

ART. 51. — Ottenuto regolare permesso di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darne esecuzione completa ed integrale, salvo ad ottenere, per eventuali modificazioni, regolari approvazioni.

Ove l'esecuzione integrale dell'opera resti sospesa per oltre tre mesi, ed il Comune non si avvalga delle facoltà di legge per il suo completamento, potranno essere imposti speciali lavori a tutela del pubblico ornato, della viabilità e dell'igiene.

ART. 52. — Esegendosi parziali modificazioni sulle facciate degli stabili, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta, la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

ART. 53. — Il proprietario, per effettuare la soppressione e la riduzione di parchi e giardini, allo scopo di formare nuove aree fabbricabili dovrà presentare preventivamente il relativo progetto perchè l'Autorità comunale possa impedire un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di Leggi e di Regolamenti.

ART. 54. — Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposti alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere o restaurare quelli già esistenti, senza averne presentati i disegni al Podestà, ed averne ottenuto il regolare nulla osta.

ART. 55. — Nei riguardi costruttivi dell'ornato delle nuove fabbriche tutto il territorio del Comune si suddivide nelle seguenti zone:

a) Zona del centro urbano del Capoluogo edificata o designata dal Piano Regolatore a monte della Nazionale N. 16.

b) Zona dalla Nazionale N. 16 al Mare.

c) Zona posta fuori del Piano Regolatore.

Tutte le nuove fabbriche che devono sorgere nelle due zone saranno rispondenti ai requisiti generali esposti dai precedenti articoli del presente Regolamento o da quelli particolari dei seguenti.

ART. 56. — Ogni ampliamento o prosecuzione della fabbrica già elevata deve cercare di effettuarsi con euritmia di stile e di proporzioni rispetto a quelle esistenti, anche se la nuova sia di proprietà di altro possessore.

ART. 57. -- Tanto nella zona A) quanto in quella B) il terreno lasciato libero in adiacenza ed intorno alle fabbriche dovrà essere coltivato a giardino con decorosa sistemazione. Dovrà inoltre essere recinto su tutti i lati mediante zoccolo murario di altezza non maggiore di m. 1; oltre l'altezza necessaria per eventuale funzione di sostegno del terreno, pilastri in muratura e pannelli a giorno in ferro battuto o legno lavorato, verniciati.

Sono escluse le siepi, i muricci di pietrame a secco, le graticciate, gli steccati rustici.

Sulle vie e piazze principali sono esclusi altresì i muri di malta aventi funzioni di sostegno, alti più di m. 3.

Ove il terreno imponga maggiori altezze e l'interessato non intenda operare spianamenti per ridurlo a tale limite, si dovrà provvedere a terrazzamento mediante una serie di muri alti non più di tre metri, intervallati da ripiani, larghi non meno di metri tre decorosamente sistemati a giardino.

Solo nelle recinzioni sottratte alla vista del pubblico, si potranno adottare pannelli di rete metallica o lamiera stirata, assicurata a paletti di ferro o pilastri infissi sempre su zoccolo murario.

I paramenti dei muri di sostegno o di zoccolo avranno faccie di vista in bugne o petrella, o cortina od intonaco.

L'intonaco rustico è però escluso per i muri prospicienti o in vista di vie e piazze principali.

ART. 58. — Nei riguardi dell'ornato si rispetteranno le seguenti norme:

In ogni zona le ossature murarie dovranno essere rivestite all'esterno da intonaco a tinta, a meno che non siano stabilite accouci di pietra liscia o petrella, o cortina di mattoni.

Nelle zone A) e B) le fronti esterne avranno una inquadratura decorativa comprendente almeno la cimasa e la incorniciatura dei vani di porte e finestre.

Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, ha insindacabile facoltà di ritenere inammissibile l'ornato proposto per modestia decorativa o per inopportunità stilistica.

ART. 59. — In ogni zona il proprietario dello stabile demolito o distrutto o danneggiato per qualsiasi motivo, deve provvedere al ripristino o riparazione o ricostruzione, previa denuncia, come se si trattasse di nuova opera.

ART. 60. — Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quello che riguarda la sicurezza e l'igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia.

I proprietari di stabili aventi facciate decorate, sia con lavori architettonici, sia con pitture, dovranno fare tutte quelle opere che valgono a garantire la lodevole conservazione delle decorazioni stesse.

Sono consigliate le decorazioni in grafito.

Le facciate non decorate e non notevolmente decorate dovranno essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno, ogni qualvolta che, per qualunque motivo, esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno, il Podestà farà regolare diffida ai proprietari di quelle case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra, accordando tre mesi di tempo per la completa esecuzione di detti lavori di restauro.

Ove il proprietario non ottemperi a quanto sopra è detto, la diffida sarà rinnovata assegnando un tempo perentorio di giorni venti. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione, sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termine dei successivi articoli.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi di quanto trovasi all'esterno dei fabbricati, od in vista del pubblico, come tende, lanterne, insegne, infissi di qualsiasi genere, vetrine, antenne, appoggi, pali, ecc.

ART. 61. — I numeri civici dovranno, dal proprietario essere costantemente mantenuti in posto, e non potranno dallo stesso essere sottratti alla pubblica vista.

Se fosse necessario di coprire un numero civico con insegne o cartelli o scritte commerciali, esso dovrà essere riportato sull'insegna, cartello o scritta.

ART. 62. — Il Comune ha diritto di collocare sui fabbricati che riterrà più opportuni agli effetti della visibilità e conoscenza le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli o altre indicazioni utili per la viabilità o per la topografia.

ART. 63. — Quando un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più parti, con separati ingressi, il proprietario deve avvertire l'Ufficio Municipale di Anagrafe prima che il lavoro sia ultimato, allo scopo di avere la targa conforme al modello stabilito dal Podestà, portante il numero civico o la lettera, da apporrsi al nuovo

ingresso. Se il numero civico venga distrutto danneggiato per fatto imputabile al proprietario, questi dovrà provvedere a sue spese al ripristino della tabella relativa.

ART. 64. — In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne o di accessi, il proprietario dovrà notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

CAPO V.º

Lottizzazione di terreni per costruzioni. Costruzione e sistemazione di case private.

ART. 65. — Ogni lottizzazione di terreno destinato alla costruzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Non sarà accordata alcuna autorizzazione se non risultino assicurati nella lottizzazione progettata lo scolo delle acque piovane, la alimentazione dell'acqua potabile e la rete di fognatura, nonché la sistemazione e la illuminazione stradale.

Il proprietario di detti terreni è obbligato a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale il piano di lottizzazione, indicando le strade riservate alla circolazione comune ed il perimetro di ciascun lotto.

Il Comune può, nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'igiene, della circolazione e della estetica, apportare al piano di lottizzazione tutte le modifiche utili a detti corpi.

Sarà considerata come lottizzazione di terreni, anche ogni destinazione alla costruzione di cortili, giardini e spazi esistenti all'interno dei fabbricati, ogni qualvolta alle nuove costruzioni si preveda di accedere mediante strade aperte al pubblico transito, anche pedonale.

I piani di lottizzazione devono essere designati in doppio esemplare, su planimetria alla scala 1/1000 corredata di curve di livello ad equidistanza di metri 1,00.

Lo schema proposto dovrà essere inoltre riportato sull'originale foglio Catastale della località e dovranno esibirsi profili longitudinali e trasversali di tutte le strade interne del piano di lottizzazione.

Limitatamente alle zone A) e B) si considera quale lottizzazione anche la proposta di costruzione di una sola fabbrica su un terreno avente la estensione maggiore di 4 volte la superficie edificata.

ART. 66. — La larghezza della strada, disposta nel piano di lottizzazione, dovrà essere rispondente alle prescrizioni delle norme asismiche di cui al R. D. Legge 30 Aprile 1930 N. 682.

È in facoltà del Podestà di stabilire per dette strade in casi specifici l'adozione di maggiori larghezze.

ART. 67. — Nelle zone A) e B) il Podestà può dichiarare inammissibile la costruzione su un determinato terreno, anche se da detta dichiarazione derivasse l'impossibilità di utilizzare convenientemente il suolo stesso.

Pertanto l'interessato non potrà pretendere indennità alcuna di deprezzamento salvo considerazioni equitative da valutarsi dal Podestà caso per caso.

Tale facoltà si estende a tutti i lotti già destinati alla costruzione alla data della pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 68. — Nessuna costruzione sarà autorizzata sui terreni di cui al precedente art. 65 prima che la strada privata lungo la quale trovasi il terreno destinato alla edificazione non sia stata dal proprietario sistemata in modo da assicurare in ottime condizioni la circolazione e la condotta di acqua potabile e di fognatura.

ART. 69. — Le strade private aperte al pubblico passaggio devono essere sistemate in ogni loro parte secondo le modalità prescritte dal Podestà e devono essere soggette ai regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

Qualunque convenzione, stipulata tra privati circa la costruzione e manutenzione di dette strade, per essere valida non deve trovarsi in opposizione con le citate prescrizioni, anche se le convenzioni fossero preesistenti alla pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 70. — Il Comune, può pretendere che durante la notte le strade siano chiuse alla loro estremità con barriera o cancello e che siano munite di cartelli visibili con la scritta « Via privata ».

CAPO VI.

Ufficio e Commissione edilizia e di ornato

ART. 71. — Tutte le denunce contemplate al Capo I°, saranno trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale per l'istruttoria e l'esame preliminare.

L'ingegnere dirigente curerà il completamento delle denunce, dei progetti e dei disegni a norma del presente Regolamento e quindi esaminerà se tutte le disposizioni vigenti in materia siano state osservate nella redazione del progetto, e se la sua attuazione potrà aver luogo in corrispondenza agli eventuali piani regolatori della località, senza offesa alle distanze legali regolamentari e tenendo conto dello stato dell'edilizia e dei servizi pubblici in quella località.

A tal fine egli avrà diritto di invitare il tecnico progettista a compiere con lui uno o più sopralluoghi.

Finito tale esame, il progetto sarà rimesso alla Commissione Edilizia e di Ornato di cui appresso con una relazione scritta. Nel caso che il progetto presenti deficienza di documentazione, sarà restituito al proponente per il completamento.

ART. 72. — È istituita presso il Comune una Commissione Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite composta del Podestà o di persona da lui delegata, Presidente, e di Commissari nominati dal Podestà nelle persone di quattro ingegneri, un avvocato, un geometra e due artisti, scelti su proposta dei rispettivi Sindacati Provinciali Fascisti oltre il membro di diritto Ufficiale Sanitario Comunale.

Le proposte dovranno essere fatte dai Sindacati nel numero di otto ingegneri e architetti, due geometri, e quattro artisti e due avvocati.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

ART. 73. — I Commissari durano in carica quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà rinnovata per intero.

I membri uscenti possono essere riconfermati. Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti durano in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Per queste vacanze di posti le rispettive organizzazioni sindacali proporranno un numero di nomi doppio a quello dei posti vacanti. I componenti della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengano a sei adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti ed il Podestà provvede alla loro sostituzione, in conformità del comma precedente.

ART. 74. — Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) nel dare parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

b) nel dare parere su tutti i progetti dei nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente Regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dare parere sulla opportunità da parte dell'Autorità Municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, cartelli e scritte commerciali o per quanto altro è indicato nell'art. 1;

d) nel richiamare l'attenzione del Podestà su quei provvedimenti edilizi che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri o manutenzione dell'antico.

ART. 75. — La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale ordinariamente tre volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno.

In assenza del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Membro più anziano fra i presenti.

Le deliberazioni della Commissione plenaria saranno valide se prese con il concorso di almeno 5 membri.

L'anzianità sarà data dall'epoca della nomina; in caso di parità di nomina, dall'età.

ART. 76. — Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di fare speciale esame e di riferirne per iscritto nella prossima adunanza.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

ART. 77. — I pareri della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, ed il parere espresso per ciascuna domanda dovrà anche essere trascritto su foglio da allegarsi alla domanda per essere trasmesso con tutti gli atti al Podestà.

Il Podestà preso in esame il parere della Commissione, ed esaminati gli atti, prenderà, in merito alla domanda, le decisioni che riterrà più opportune.

Su ogni esemplare del progetto approvato dovrà risultare l'approvazione del Podestà.

Prima di iniziare il lavoro dovrà essere eseguita l'operazione di cui al capoverso dell'articolo 2 e la stessa sarà di regola affidata all'ingegnere preposto alla sezione di cui all'articolo 72.

ART. 78. — I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VII.

Penalità - Esecuzione di lavori d'ufficio

ART. 79. — I contravventori al presente Regolamento saranno puniti a termine dell'art. 228 della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915 N. 148 e successive modificazioni (R. D. Legge 30 Dicembre 1923 N. 2839, R. D. Legge 28 Maggio 1924 N. 867, Legge 26 Febbraio 1928 N. 613).

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire di ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153 della Legge sui Lavori Pubblici.

ART. 80. — A norma dell'articolo 72 del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 2839 il Podestà, quando ritenga necessario che siano eliminate le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce, prima di addivenire alla conciliazione della contravvenzione, prescriverà mediante diffida al contravventore un termine perchè egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un Messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza risultante dai registri anagrafici.

In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'Albo Municipale.

ART. 81. — Qualora il contravventore nel termine fissato non abbia ottemperato alla diffida, il Podestà rimetterà il verbale di contravvenzione al Pretore.

Ove il procedimento penale abbia termine con la condanna del contravventore, il Podestà potrà ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori, con la procedura stabilita dall'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale.

Se la contravvenzione consiste in una opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente Regolamento, l'opera stessa dovrà essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, ed altrimenti dovrà demolirsi.

Non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune e dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

ART. 82. — Di ogni contravvenzione elevata per violazione alle disposizioni del presente Regolamento, è data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Segreteria.

I titolari dei detti Uffici, sotto la loro personale responsabilità, quando abbiano constatato che la diffida fatta d'ufficio per eliminare le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce non ha avuto il suo effetto, dovranno curare la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria e seguire il relativo procedimento allo scopo di ottenere la condanna del contravventore.

Una volta avvenuta la condanna del contravventore, ove questi non ottemperi alla diffida nel nuovo termine che sarà fissato i titolari predetti dovranno sottoporre l'argomento al Podestà per l'applicazione dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale e quindi sovrintendere alla esecuzione dei lavori che dal Podestà fossero ordinati.

Gli Uffici predetti dovranno infine esperire tutte le pratiche per il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione dell'opera.

ART. 83. — L'esecuzione dei lavori, in seguito alla diffida fatta dopo la contravvenzione, non elimina il pagamento della contravvenzione nella somma che, come oblazione, sarà fissata dal Podestà.

CAPO VIII.°

Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento e disposizioni transitorie

ART. 84. — Mediante diffida personale sarà dal Podestà assegnato un termine a coloro che con i loro manufatti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente Regolamento, violino le disposizioni del presente Regolamento, perchè si uniformino alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine si farà luogo alla procedura contravvenzionale.

ART. 85. — Il Podestà può ordinare ai proprietari di terreni edificatori, degli edifici e oggetti elencati all'art. 1, esistenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento, gli opportuni lavori di rifocco, sistemazione, sostituzione, completamento, perchè siano portati alla condizione di viabilità, igiene ed estetica volute dalle esposte norme.

In particolare potrà essere ordinato:

- a) di completare le facciate esterne di edifici rimasti incompleti;
- b) di rimuovere, adattare e rinnovare le tinteggiature, i dipinti e gli oggetti applicati alle pareti esterne degli edifici;
- c) di ricoprire con intonaco o tinta tutte le superfici esterne dei muri tenuti allo stato grezzo;
- d) di modificare le lottizzazioni di aree, destinate a nuove costruzioni;
- e) di mutare la destinazione dei locali impiegati in usi determinanti pubblico disturbo;
- f) di modificare la coltivazione degli spazi liberi adiacenti alle fabbriche, quando essi siano tali da recare nocumento all'igiene o all'estetica; ridurli a decorosi giardini o cortili, nonchè di provvedere alla loro recinzione nel modo voluto dall'art. 57.

Il Podestà stabilirà un termine entro il quale dovranno essere presentate le domande e proposte di modifiche e quindi altro termine entro il quale siano da compiersi i lavori.

Trascorso inutilmente i termini assegnati, si darà luogo al procedimento contravvenzionale ed agli eventuali lavori di ufficio.

ART. 86. — Con modalità da stabilirsi in apposita ordinanza si istituisce un premio annuo edilizio, consistente in menzione onorevole o medaglia da attribuirsi a quel proprietario, o direttore dei lavori, o progettista, o esecutore, il quale, mediante la sua opera, abbia arrecato un meritevole vantaggio alla utilità pubblica ed al decoro cittadino.

ART. 87. — L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale dovrà avere cura della tenuta e conservazione dei seguenti atti relativi al servizio edilizio:

- 1.° - Registro dei progettisti (ingegneri e geometri) e degli esecutori;
- 2.° - Denunce degli interessati con i relativi atti di istruttoria da annotare cronologicamente su apposito registro;
- 3.° - Registro dei verbali della Commissione di Edilizia e di Ornato;
- 4.° - Verbali di constatazione delle opere in corso di esecuzione;
- 5.° - Verbali delle contravvenzioni accertate, cronologicamente annotati su apposito registro, con l'indicazione dell'esito finale di ciascuna contravvenzione.

ART. 88. — Col giorno dell'attuazione del presente Regolamento, restano abrogati tutti i Regolamenti e provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

INDICE

| | | |
|----------|---|--------|
| CAP. I.° | - Pratiche e permessi precedenti alla esecuzione delle opere | Pag. 2 |
| > II.° | - Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere | 7 |
| > III.° | - Norme per la solidità dei fabbricati e cautele di sicurezza pubblica | 11 |
| > IV.° | - Altezza delle case ed eventuale distanza delle strade, portici ed opere esteriori ai fabbricati | 12 |
| > V.° | - Lottizzazione di terreni per costruzioni. - Costruzione e sistemazione di case private | 18 |
| > VI.° | - Ufficio e Commissione edilizia e di ornato | 19 |
| > VII.° | - Penalità. - Esecuzione di lavori d'ufficio | 21 |
| > VIII.° | - Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento e disposizioni transitorie | 23 |